

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 125

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 12.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Femminile

GARA DEL 20/09/2026: ASD LEVANTE CAPRARICA - ASD SOCCER ALTAMURA
Reclamo proposto da: Soccer Altamura

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis,

esaminato il ricorso proposto nei termini dalla Società A.S.D. Soccer Altamura avverso l'esito della gara A.S.D. Levante Caprarica - A.S.D. Soccer Altamura, disputata in data 20/09/2026 nel Campionato Nazionale di Serie A Femminile, rileva:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, assumendo che la società A.S.D. Levante Caprarica non avrebbe rispettato i limiti di partecipazione delle giocatrici previsti per il Campionato di Serie A Femminile, avendo indicato in distinta una sola calciatrice, Beatrice Marra, contrassegnata con i codici "3" e "T" e non con i codici "FI" ovvero "FC", sicché la stessa non potrebbe essere computata tra le sette giocatrici utili al raggiungimento del numero minimo richiesto.

La società resistente ha depositato memorie difensive, deducendo che la calciatrice Marra Beatrice, nata il 02/03/2010, risulta in possesso dello status "Formato T", attribuito alle calciatrici tesserate per la F.I.G.C. prima del compimento del sedicesimo anno di età; ha altresì prodotto il tabulato calciatrici della società, dal quale risulta che la predetta atleta è indicata come "3 DILETTANTE Formato T".

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Dall'esame degli atti ufficiali di gara risulta che l'incontro si è regolarmente disputato e si è concluso con il punteggio di 3-1 in favore della A.S.D. Levante Caprarica.

Dalle verifiche effettuate presso l'Ufficio Tesseramenti, in conformità a quanto allegato e dedotto dalla società resistente, è emerso che la calciatrice Marra Beatrice è stata tesserata per la F.I.G.C. anteriormente al compimento del 16° anno di età e, pertanto, è utilmente computabile ai fini del requisito regolamentare invocato dalla resistente.

Invero, dagli atti prodotti dalla resistente risulta che, con riferimento alla posizione della calciatrice Marra Beatrice, la stessa abbia avuto tesseramenti in età anteriore al compimento del sedicesimo anno e che nel tabulato della società compaia espressamente con lo status "Formato T".

Ne consegue che la tesi della ricorrente, fondata sul solo rilievo che la calciatrice non fosse contrassegnata in distinta con i codici "FI" o "FC", non può essere condivisa, poiché il requisito regolamentare rilevante secondo quanto stabilito nel C.U.01/2026 comprende non soltanto le giocatrici "formate in Italia" o "formate nel Club", ma anche quelle "tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età" .

Pertanto, risultando soddisfatto uno dei tre requisiti previsti dalla disciplina prevista dal C.U. 01/26 in tema di obbligo di partecipazione dei formati, deve ritenersi regolare la distinta di gara della A.S.D. Levante Caprarica e, conseguentemente, regolare la partecipazione alla gara della predetta società.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale. 052 del 22/09/2026

decide:

- a) di respingere il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Soccer Altamura;
- b) di omologare il risultato conseguito sul campo al termine dell'incontro A.S.D. Levante Caprarica - A.S.D. Soccer Altamura 3 - 1;
- c) di addebitare la tassa di reclamo alla società ricorrente, se non versata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 12/10/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia